



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO: Disposizioni annuali di attuazione per il 2011 relativamente agli artt. 15 e 24 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro dal quale risulta la necessità di approvare le disposizioni attuative anno 2011 relativamente agli artt. 15 e 24 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la legge regionale 11/12/2001, n. 31 concernente “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11/12/2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**D E L I B E R A**

- di approvare l’allegato 1: Disposizioni annuali di attuazione per il 2011 relativamente agli artt. 15 e 24 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*;
- di definire, con successivi atti dei Dirigenti delle strutture competenti del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande nonché la relativa modulistica;
- di disporre la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, congiunta del presente atto e dei decreti dirigenziali di cui al punto precedente completi dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale degli atti stessi;

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Dott.ssa Elisa Moroni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Riferimenti normativi**

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione* e s.m.i..

D.G.R. n. 986 del 11/07/2011 concernente: Disposizioni annuali di attuazione per il 2011 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*..

**Motivazione**

Questa Struttura ha predisposto l'allegato Disposizioni annuali di attuazione per il 2011 relativamente agli artt. 15 e 24 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*.

La Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20 del 28/10/2003, per poter deliberare in merito, entro il 30 giugno, deve sentire il Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana di cui all'articolo 7 ed acquisire il preventivo parere della competente Commissione consiliare.

Infatti, con D.G.R. n. 986 del 11/07/2011 (previa approvazione della D.G.R. n. 833 del 13/06/2011 di richiesta parere alla competente Commissione Consiliare) sono già state approvate le disposizioni annuali di attuazione per il 2011 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 relativamente ai seguenti articoli di legge:

- spese per la tutela e la valorizzazione di produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento tramite contributi alle imprese singole o associate (art. 14 L.R. 20/2003);
- spese per azioni di informazione e di animazione economica, informazioni, monitoraggio (art. 25 L.R. 20/2003);
- Spese per la promozione del marchio di eccellenza artigiana (art. 36 L.R. 20/2003).

Nel documento istruttorio della suddetta D.G.R. n. 986/2011 si precisava che con successiva deliberazione di Giunta regionale sarebbe stata approvata la richiesta di parere alla terza Commissione consiliare per l'attuazione degli articoli 15 e 24 della legge regionale 20/03.

Con le presenti disposizioni di attuazione si propone, pertanto, per l'anno 2011, l'attivazione degli articoli 15 e 24 della legge regionale 20/03.

Il Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana, consultato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/03, non ha fatto pervenire alcuna proposta di emendamento in merito al presente provvedimento.

La terza Commissione consiliare, nella seduta del 16/11/2011, ha espresso parere favorevole n. 75/11 sulle disposizioni annuali di attuazione per il 2011 relativamente agli artt. 15 e 24 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 a condizione che, con successiva deliberazione di G.R., vengano prorogate le scadenze dei termini previsti all'allegato 1, art. 24, comma 2 (fondi di garanzia e accesso al credito), punto 7 "Valutazione delle domande e liquidazione dei contributi", come segue:

- 1) per le delibere del C.d.A. delle cooperative: 31.03.2012 anziché 01.01.2012;
- 2) per l'erogazione da parte delle banche: 30.06.2012 anziché 31.03.2012

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto, per le singole disposizioni, gli stessi verranno assunti dai dirigenti competenti per materia, con specifici atti.

La copertura finanziaria a valere sulle risorse regionali è assentita come segue:

UPB	N° Capitolo	Denominazione	Importo
3.13.02	3.13.02.206	Contributi a consorzi di imprese (industriali e artigiane) per la realizzazione di progetti relativi a prevenzione impatto ambientale, promozione e distribuzione commerciale, reti tra imprese, ricerca e aggiornamento tecniche gestionali (art. 15, comma 1, L.R. 20/03)	350.000,00
3.14.02	3.14.02.901	Fondo unico regionale per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese (per le finalità della normativa di cui all'art. 24, comma 2, della L.R. n. 20/03 - contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento)	1.000.000,00
3.14.04	3.14.04.207	Contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia (art. 24, comma 2, L.R. 20/03)	3.942.324,31
		<b>TOTALE</b>	<b>5.292.324,31</b>

Relativamente al €1.000.000,00 del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, si precisa che tale importo è stato destinato alle finalità della normativa di cui all'art. 24, comma 2, della L.R. n. 20/2003 (contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento), con DGR n. 840 del 13/06/2011. Tale D.G.R. ha determinato la riprogrammazione del Fondo Unico dell'anno 2009 (approvato con D.G.R. n. 566/09) apportando lo storno di €1.000.000,00 dalla Legge Sabatini e destinandolo a favore della normativa di cui all'art. 24, comma 2, della L.R. n. 20/03, al fine di assicurare risorse aggiuntive per attivare anche l'operatività del Fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Relativamente al cap. 31404207, una quota pari a € 442.324,31 è destinata al finanziamento delle domande di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981 già approvate con riserva e la restante quota, pari a € 3.500.000,00 all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Rolando Amici)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La copertura delle spese derivanti dall'attuazione del presente atto, intesa come disponibilità, è assicurata dalle risorse previste dalla L.R. 28 dicembre 2010, n. 21 di bilancio di previsione per l'anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, nelle U.P.B. e nei capitoli di seguito indicati:

UPB	N° Capitolo	Denominazione	Importo
3.13.02	3.13.02.206	Contributi a consorzi di imprese (industriali e artigiane) per la realizzazione di progetti relativi a prevenzione impatto ambientale, promozione e distribuzione commerciale, reti tra imprese, ricerca e aggiornamento tecniche gestionali (art. 15, comma 1, L.R. 20/03)	350.000,00
3.14.04	3.14.04.207	Contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia (art. 24, comma 2, L.R. 20/03)	3.942.324,31
		<b>TOTALE</b>	<b>4.292.324,31</b>

in quanto trattasi di fondi regionali.

Infine, quanto ad **€1.000.000,00**, intesa come disponibilità esistente sul capitolo di spesa n. **31402901** del bilancio di previsione 2011, correlata al capitolo di entrata n. 40304007, con riferimento agli accertamenti di cui alla DGR 566/2009.

**IL RESPONSABILE**

(Dott.ssa Stefania Denaro)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Rolando Amici)

La presente deliberazione si compone di n..... pagine, di cui n..... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Dott.ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO 1)**

**ART. 15**

comma 1 lett. a), b), c), d)

**Interventi in favore dei consorzi**

di cui al comma 3° lett. a)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ART.15**

**comma 1° lett. a), b), c), d)**

**INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSORZI di cui al comma 3° lett. a)**

Gli interventi mirano ad agevolare l'attività dei consorzi di imprese marchigiane già costituiti e a favorire la crescita dimensionale delle imprese.

A tal fine sono previsti contributi per spese di investimento in beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione di programmi di attività consortile anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI nonché reti di imprese e altre forme associative.

Per l'anno 2011 gli interventi sono finanziati utilizzando le risorse regionali, del Fondo Unico incentivi alle imprese nonché ulteriori disponibilità per tali interventi.

Agli interventi per i consorzi di cui al comma 3, lettera a) sarà destinata una percentuale della dotazione finanziaria per l'anno 2011 relativa all'articolo 15 pari al 30%. In caso di mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi disponibili per i consorzi di cui al comma 3 lettera b).

Nell'ambito di tale dotazione finanziaria le risorse saranno ripartite tra le diverse tipologie di intervento in misura proporzionale all'entità delle spese risultate ammissibili.

**1) Soggetti beneficiari**

Sono ammessi al contributo i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi, nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni costituite ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile.

**2) Presentazione delle domande**

Le domande di ammissione a contributo, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate alla Giunta Regionale – Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro , Via Tiziano 44 – 60125 Ancona nella duplice modalità telematica e cartacea entro i termini e secondo le modalità tecnico-operative e la modulistica che saranno stabiliti con decreto del Dirigente della competente Struttura.

**3) Spese ammissibili e tipologia degli interventi**

Il Consorzio è soggetto proponente e attuatore del progetto. Al progetto devono aderire almeno il 51% delle imprese associate.

Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 52.000,00 Euro.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Le spese per il personale sono ammissibili nella misura massima del 20% della spesa complessiva ammessa al finanziamento, al netto delle spese del personale.

**Art. 15, comma 1, lettera a):**

Per l'anno 2011 l'intervento non viene attivato.

**Art. 15, comma 1, lettera b):**

I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e riguardare azioni tese alla collocazione sul mercato di nuovi prodotti delle imprese associate o prodotti esistenti su nuovi mercati, anche tramite l'approntamento e l'utilizzo di cataloghi e di altri mezzi promozionali in comune.

Verrà data priorità a progetti presentati attraverso un marchio consortile, elevando la percentuale di contribuzione.

Spese ammissibili:

- spese di promozione legate alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per le spese di rappresentanza.

**Art. 15, comma 1, lettera c):**

Costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici.

I progetti non devono consistere nella semplice organizzazione di alcuni servizi in comune (esempio centri elaborazione dati, ecc.); l'organizzazione della rete che si intende promuovere comporta l'istituzione di collegamenti che garantiscano tra le imprese associate uno scambio di flussi informativi e che favoriscano l'introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative e gestionali.

Spese ammissibili:

- acquisto di hardware e di software, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature per la comunicazione;
- manutenzione ed assistenza tecnica di macchine ed attrezzature di cui al punto precedente;
- canone di utilizzo di reti informatiche e di locazione di immobili;
- spese per il personale alle dipendenze utilizzato nella realizzazione del progetto.

**Art. 15, comma 1, lettera d):**

Per l'anno 2011 l'intervento non viene attivato.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**4) Misura dell'incentivazione**

I contributi per i progetti di cui al 1° comma dell'art.15 sono pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile sino ad un massimo di €52.000,00.

Per le imprese di cui alla lett. b) che presentano progetti attraverso un marchio consortile, la contribuzione viene elevata al 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Al presente intervento si applica il regime de-minimis previsto dal regolamento CE 1998/2006 (G.U.L. n 379 del 28.12.2006).

Si conferma inoltre, la non cumulabilità, in relazione alle stesse spese o parti di spese, tra contributi concessi dalla legge 20/03 e contributi previsti da altre normative anche in regime de-minimis .

**5) Valutazione e selezione delle domande**

La Posizione di Funzione competente provvede, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande e comunque entro il 31/12/2011, alla valutazione delle stesse nonché all'assegnazione del contributo con proprio decreto.

B) Progetti di promozione, penetrazione e distribuzione commerciale (L.R. 20/03, art. 15, comma 1, lettera b):

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) Rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese promozionali sostenute dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda.
- 2) Numero di imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda.
- 3) Data di costituzione del Consorzio.

La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori.

Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizzato.

C) Progetti finalizzati alla costituzione di rapporti "a rete" tra le imprese (L.R. 20/03, art. 15, comma 1, lettera c):

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori :

- 1) Rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese in tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) sostenute dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda.

- 2) Numero di imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

3) Data di costituzione del Consorzio.

La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori.

Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizzato.

**6) Decorrenza delle spese**

Sono ammesse le spese sostenute dall'01/01/2011 al 31/12/2011 e quelle di acconto anteriori all'01/01/2011 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2011; la quietanza delle fatture si estende fino alla data del termine dell'intervento (28/02/2012).

**7) Liquidazione dei contributi**

L'avvenuta concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente della Posizione di Funzione competente a mezzo raccomandata a.r. agli interessati che entro il 31 dicembre 2011 devono realizzare l'intervento ed entro il 28/02/2012, ai fini della liquidazione dei contributi, devono presentare la seguente documentazione :

- relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'attività svolta ;
- fatture originali e relative fotocopie dei beni acquistati, accompagnate da appositi quadri riepilogativi ; la quietanza, posta in calce ad ogni fattura, può consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in un bonifico o assegno bancario. Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato come sopra, verranno ritenute non ammissibili al finanziamento;
- copia del bilancio relativo all'ultimo anno.

Per tutti gli interventi previsti dall'art. 15 va presentata dichiarazione relativa all'utilizzo dei contributi in regime "de minimis", sia al momento di presentazione della domanda sia, per i consorzi finanziati, al momento di presentazione della rendicontazione finale fermo restando, quale tetto massimo di contributo, quanto previsto dal decreto di concessione.

Il dirigente della Posizione di Funzione competente provvederà alla liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.

**8) Variazione dei progetti e revoca dei contributi**

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.

Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al progetto, queste devono essere presentate, in via preventiva, alla Regione Marche.

Costituisce causa di revoca del contributo assegnato una variazione del progetto che comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 30%.

Sono escluse le spese fatturate al Consorzio dalle imprese aderenti o dai soci delle stesse.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, saranno oggetto di valutazione da parte della P.F competente.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**9) Procedimento**

1. Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
2. La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, valutazione e decreto di concessione dei benefici entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.
3. Responsabile del procedimento è il Dott. Leo Pellegrini del Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro – P.F. Innovazione ricerca e competitività dei settori produttivi - Tel 071/8063742 fax 071 8063017 – e-mail: [pellegrini@regione.marche.it](mailto:pellegrini@regione.marche.it)

**10) Informativa ai sensi del D. lgs 196/2003**

I dati personali ed aziendali relativi ai soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ART. 15**  
**comma 1 lett. a), b), c), d)**

**Interventi in favore dei consorzi  
di cui al comma 3° lett. b)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ART.15**

**Comma 1° lett. a), b), c), d)**

**INTERVENTI IN FAVORE DEI CONSORZI di cui al comma 3° lett. b)**

Gli interventi mirano ad agevolare l'attività dei consorzi di imprese marchigiane già costituiti e a favorire la crescita dimensionale delle imprese.

A tal fine sono previsti contributi per spese di investimento in beni materiali e immateriali necessari alla realizzazione di programmi di attività consortile anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI nonché reti di imprese e altre forme associative.

Per l'anno 2011 gli interventi sono finanziati utilizzando le risorse regionali, del Fondo Unico incentivi alle imprese nonché ulteriori disponibilità per tali interventi.

Agli interventi per i consorzi di cui al comma 3, lettera b) sarà destinata una percentuale della dotazione finanziaria per l'anno 2011 relativa all'articolo 15 pari al 70%. In caso di mancato utilizzo, i fondi destinati a tali consorzi saranno resi disponibili per i consorzi di cui al comma 3 lettera a).

Nell'ambito di tale dotazione finanziaria le risorse saranno ripartite tra le diverse tipologie di intervento in misura proporzionale all'entità delle spese risultate ammissibili.

**1) Soggetti beneficiari**

Sono ammessi al contributo i consorzi di imprese artigiane di beni e servizi e le società consortili anche in forma cooperativa, eventualmente costituiti nel rispetto della percentuale prevista dal 3° comma dell'art. 6 della legge 443/85, nonché le associazioni temporanee di imprese e/o le associazioni costituite ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile purché nel rispetto di cui all'art. 6 della legge sopracitata.

**2) Presentazione delle domande**

Le domande di ammissione a contributo, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate alla Giunta Regionale – Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro , Via Tiziano 44 – 60125 Ancona nella duplice modalità telematica e cartacea entro i termini e secondo le modalità tecnico-operative e la modulistica che saranno stabiliti con decreto del Dirigente della competente Struttura.

**3) Spese ammissibili e tipologia degli interventi**

Il Consorzio è soggetto proponente e attuatore del progetto; al progetto devono aderire almeno il 51% delle imprese associate.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Sono ammessi al finanziamento i progetti che prevedono spese non inferiori a 26.000,00 Euro.

Le spese per il personale sono ammissibili nella misura massima del 20% della spesa complessiva ammessa al finanziamento, al netto delle spese del personale.

**Art. 15, comma 1, lettera a):**

Per l'anno 2011 l'intervento non viene attivato.

**Art. 15, comma 1, lettera b):**

I progetti devono consistere nella promozione, penetrazione e distribuzione commerciale e riguardare azioni tese alla collocazione sul mercato di prodotti delle imprese associate, anche tramite l'approntamento e l'utilizzo di cataloghi e di altri mezzi promozionali in comune.

Costituirà priorità la predisposizione di progetti che coinvolgono imprese ricadenti nella declaratoria dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale ovvero progetti presentati attraverso un marchio consortile, elevando la percentuale di contribuzione.

Spese ammissibili:

- spese di promozione legate alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per le spese di rappresentanza.

**Art. 15, comma 1, lettera c):**

Costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici.

I progetti non devono consistere nella semplice organizzazione di alcuni servizi in comune (esempio centri elaborazione dati, ecc.); l'organizzazione della rete che si intende promuovere comporta l'istituzione di collegamenti che garantiscano tra le imprese associate uno scambio di flussi informativi e che favoriscano l'introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative e gestionali.

Spese ammissibili:

- acquisto di hardware e di software; nonché di impianti, macchinari ed attrezzature per la comunicazione;
- manutenzione ed assistenza tecnica di macchine ed attrezzature di cui al punto precedente;
- canone di utilizzo di reti informatiche e di locazione di immobili;
- spese per il personale alle dipendenze utilizzato nella realizzazione del progetto.

**Art. 15, comma 1, lettera d):**

Per l'anno 2011 l'intervento non viene attivato.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**4) Misura dell'incentivazione**

I contributi a fondo perduto per i progetti di cui al 1° comma dell'art.15 sono pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, sino ad un massimo di €52.000,00.

Per le imprese di cui alla lett. b) che ricadono nella declaratoria dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e che presentano progetti attraverso un marchio consortile, la contribuzione viene elevata al 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Al presente intervento si applica il regime de-minimis previsto dal regolamento CE 1998/2006 (G.U.L. n 379 del 28.12.2006).

Si conferma inoltre, la non cumulabilità, in relazione alle stesse spese o parti di spese, tra contributi concessi dalla legge 20/03 e contributi previsti da altre normative anche in regime de-minimis.

**5) Valutazione e selezione delle domande**

La Posizione di Funzione competente provvede, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande e comunque entro il 31/12/2011, alla valutazione delle stesse nonché all'assegnazione del contributo con proprio decreto.

B) Progetti di promozione, penetrazione e distribuzione commerciale (L.R. 20/03, art. 15, comma 1, lettera b).

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) Rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese promozionali sostenute dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda.
- 2) Numero di imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda.
- 3) Data di costituzione del Consorzio.

La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori.

Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizzato.

C) Progetti finalizzati alla costituzione di rapporti "a rete" tra le imprese (L.R. 20/03, art. 15, comma 1, lett. c).

Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori :

- 1) Rapporto tra investimento relativo al progetto e la sommatoria delle spese in tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) sostenute dalle imprese aderenti al Consorzio nell'anno precedente la presentazione della domanda.
- 2) Numero di imprese aderenti al Consorzio alla presentazione della domanda.
- 3) Data di costituzione del Consorzio.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La graduatoria è costituita dalla somma dei valori normalizzati degli indicatori.

Laddove non sia possibile ricavare un indicatore, si attribuisce il valore mediano dell'indicatore normalizzato.

**6) Decorrenza delle spese**

Sono ammesse le spese sostenute dall'01/01/2011 al 31/12/2011 e quelle di acconto anteriori all'01/01/2011 riferite alle iniziative realizzate nell'anno 2011; la quietanza delle fatture si estende fino alla data del termine dell'intervento (28/02/2012).

**7) Liquidazione dei contributi**

L'avvenuta concessione del contributo viene comunicata dal Dirigente della Posizione di Funzione competente a mezzo raccomandata a.r. agli interessati che entro il 31 dicembre 2011 devono realizzare l'intervento ed entro il 28/02/2012, ai fini della liquidazione dei contributi, devono presentare la seguente documentazione :

- relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'attività svolta ;
- fatture originali e relative fotocopie dei beni acquistati, accompagnate da appositi quadri riepilogativi ; la quietanza, posta in calce ad ogni fattura, può consistere in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in un bonifico o assegno bancario. Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato come sopra, verranno ritenute non ammissibili al finanziamento;
- copia del bilancio relativo all'ultimo anno.

Per tutti gli interventi previsti dall'art. 15 va presentata dichiarazione relativa all'utilizzo dei contributi in regime "de minimis", sia al momento di presentazione della domanda sia, per i consorzi finanziati, al momento di presentazione della rendicontazione finale fermo restando, quale tetto massimo di contributo, quanto previsto dal decreto di concessione.

Il dirigente della Posizione di Funzione competente provvede alla liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.

**8) Variazione dei progetti e revoca dei contributi**

La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario.

Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al progetto, queste devono essere presentate, in via preventiva, alla Regione Marche.

Costituisce causa di revoca del contributo assegnato una variazione del progetto che comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 30%.

Sono escluse le spese fatturate al Consorzio dalle imprese aderenti o dai soci delle stesse.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, saranno oggetto di valutazione da parte della P.F. competente.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**9) Procedimento**

1. Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
2. La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, valutazione e decreto di concessione dei benefici entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.
3. Responsabile del procedimento è il Dott. Leo Pellegrini del Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro – P.F. Innovazione ricerca e competitività dei settori produttivi - Tel 071/8063742 fax 071 8063017 – e-mail: [pellegrini@regione.marche.it](mailto:pellegrini@regione.marche.it)

**10) Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003**

I dati personali ed aziendali relativi ai soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ART. 24  
comma 2  
Fondi di garanzia e accesso al credito**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## Art. 24, comma 2

### Fondi di garanzia e accesso al credito

#### Destinazione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria sul cap. 31404207 “Contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento (art. 24, comma 2, L.R. 20/2003)” del bilancio 2011 è di Euro 3.942.324,31 di cui:

- Euro 3.500.000,00 destinati agli interventi di cui all’art. 24, comma 2, lett. b) L.R. 20/03 – Contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia;
- Euro 442.324,31 destinati all’attività relativa all’abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981 (art. 24, comma 2, lett. c).
- Euro € 1.000.000,00 del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese è destinato alle finalità della normativa di cui all’art. 24, comma 2, della L.R. n. 20/2003 (contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento) per attivare l’operatività del Fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, come già indicato con DGR n. 840 del 13/06/2011. Le modalità e i criteri di attivazione di tale Fondo rotativo sono ancora in fase di definizione da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

### Art. 24, comma 2, lett. b)

**Contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia.**

#### 1. Soggetti beneficiari

Artigiani e loro consorzi e cooperative, che svolgono la loro attività nel territorio regionale e risultano iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane.

Il ruolo delle cooperative artigiane di garanzia è funzionale, sul piano organizzativo, alla realizzazione delle finalità dell’art. 24, comma 2, lett. b).

#### 2. Presentazione delle domande

Le domande delle imprese artigiane per la concessione dei contributi in conto interessi, ivi comprese le operazioni di leasing mobiliare, devono essere presentate alle cooperative artigiane di garanzia e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sessanta mesi.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**3. Ammontare e durata del prestito assistito dal contributo regionale**

L'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale, per ogni singola impresa, non può essere superiore complessivamente e annualmente a 35.000,00 Euro, anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevato a 70.000,00 Euro per i consorzi e le cooperative.

L'impresa artigiana può chiedere il contributo su ulteriori quote di finanziamenti pari a quelle annualmente rimborsate rispetto al finanziamento già in essere, a condizione che non vi siano altre domande insoddisfatte.

La durata del prestito non può essere superiore a sessanta mesi.

**4. Misura dei contributi**

Il contributo regionale in conto interessi non può essere superiore al 30% del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di leasing ed è elevabile al 50% per le imprese costituite da meno di un anno (i termini di riferimento sono la data della delibera di iscrizione alla C.P.A. e la data della delibera del C.d.A. che approva il finanziamento), per le imprese che svolgono attività di artigianato artistico, tradizionale e di qualità (D.G.R. n. 1504 del 28.12.2006, allegato "F"), per le imprese che hanno la maggioranza dei soci di età compresa tra 18 e 32 anni (da intendersi fino al compimento del trentaduesimo anno di età).

Il contributo è concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate.

**5. Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia**

Possono essere ammesse a far parte della cooperativa - nei limiti minimi dimensionali previsti dalla presente legge regionale e purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento né siano fallite e purché il titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici:

- a) le imprese artigiane sia individuali che in forma societaria iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 5 della L. 443/1985;
- b) le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE (G.U.C.E. n. L 124 del 20/05/06), richiamata nel Regolamento 364/2004 del 25 febbraio 2004 e come classificate dal CIPI nella percentuale massima stabilita dall'art. 6, terzo comma, della legge 443/1985;
- c) le forme associate e consortili costituite dalle imprese di cui alle precedenti lettere a) e b).

Negli statuti delle cooperative artigiane di garanzia la Regione verifica che:

- a) del consiglio di amministrazione facciano parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;
- b) il presidente del collegio sindacale sia nominato dalla Giunta regionale.

Per le cooperative artigiane di garanzia che adottano il modello dualistico, la Regione verifica che:

- a) del consiglio di gestione facciano parte due membri nominati dal Consiglio regionale;
- b) un membro del Consiglio di sorveglianza sia nominato dalla Giunta regionale.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infine, la Regione verifica che, in caso di scioglimento delle società, i fondi risultanti disponibili alla fine delle liquidazioni, dopo il pagamento di tutte le passività, vengano devoluti, dedotto soltanto il capitale sociale, a favore del Fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce, ai sensi dell'art. 13, comma 19 del D.L. 30.09.2003 n. 269 o, in mancanza, secondo la diversa destinazione prevista dalla legge.

Nel caso di una Cooperativa artigiana di garanzia di recente costituzione che non abbia mai partecipato al riparto, alla medesima viene attribuito un valore pari al valore minimo di plafond attribuito nell'anno precedente, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti dalla presente legge regionale.

La Giunta regionale può richiedere alle cooperative tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l'assegnazione del plafond, riservandosi la facoltà di revocare il contributo concesso in caso di inadempienza e/o di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

#### 6. Assegnazione plafond alle cooperative artigiane di garanzia

Le domande di ammissione al contributo, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate alla Giunta Regionale - Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona nella duplice modalità telematica e cartacea entro i termini e secondo le modalità tecnico-operative e la modulistica che saranno stabiliti con decreto del Dirigente della competente struttura.

Il plafond 2011 viene assegnato in base alla seguente formula:

$$\frac{x + y}{2}$$

- **x** rappresenta il peso percentuale delle garanzie erogate con contributo regionale mediamente nel biennio 2009-2010 da ciascuna Cooperativa sul totale medio delle garanzie erogate nello stesso periodo;

$$(G_n + G_{n1}) * 100 / (G_t + G_{t1})$$

dove:

**G<sub>n</sub>** è l'ammontare delle garanzie rilasciate con contributo regionale dalle singole cooperative nell'anno 2009 sui finanziamenti deliberati entro il 10/01/2010 ed effettivamente erogati entro il 31/03/2010;

**G<sub>n1</sub>** è l'ammontare delle garanzie rilasciate con contributo regionale dalle singole cooperative nell'anno 2010 sui finanziamenti deliberati entro il 10/01/2011 ed effettivamente erogati entro il 31/03/2011;

**G<sub>t</sub>** e **G<sub>t1</sub>** sono il totale delle garanzie erogate con contributo regionale negli stessi anni;

- **y** rappresenta il peso percentuale del numero dei soci artigiani agevolati nel biennio 2009-2010 da ciascuna Cooperativa sul numero complessivo dei soci agevolati nello stesso periodo. In caso di attivazione di due o più posizioni nel biennio considerato, il socio viene conteggiato un'unica volta;

$$(S_n + S_{n1}) * 100 / (S_t + S_{t1})$$

dove:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sn è il numero dei soci agevolati delle singole cooperative nell'anno 2009

Sn1 è il numero dei soci agevolati delle singole cooperative nell'anno 2010

St e St1 sono il totale dei soci agevolati negli stessi anni;

quindi la formula di calcolo complessiva è la seguente :

$$\frac{(\mathbf{Gn} + \mathbf{Gn1}) * 100 / (\mathbf{Gt} + \mathbf{Gt1}) + (\mathbf{Sn} + \mathbf{Sn1}) * 100 / (\mathbf{St} + \mathbf{St1})}{2}$$

2

### 7. Valutazione delle domande e liquidazione dei contributi

La Regione accredita alle cooperative artigiane di garanzia le risorse previste, previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo. Una quota del plafond viene utilizzata dalle cooperative a copertura del costo effettivamente sostenuto per la presentazione della fideiussione.

La fideiussione ha durata fino alla dichiarazione di assenso, da parte della Regione, al suo totale svincolo e comunque non è superiore ad un anno.

Nella fideiussione dovrà essere espressamente prevista la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia ad avvalersi del termine preventivo previsto dal primo comma dell'art. 1597 c.c.

La fideiussione relativa al riparto del plafond per l'anno 2011 verrà svincolata solo dopo la presentazione, da parte delle cooperative artigiane di garanzia, della rendicontazione finale relativa alla gestione dell'anno 2010.

Entro il 31.03.2012 le banche dovranno erogare le risorse relative all'anno 2011 e deliberate dalle cooperative entro il 10.01.2012; la quota eventualmente non erogata viene restituita alla Regione Marche entro il 30 giugno 2012 e contribuisce alla dotazione complessiva per l'anno successivo.

Al presente intervento si applica il regime "de minimis" previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 (GUL n. 379 del 28.12.2006).

Poiché detto regime di aiuto, prevede che "a fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti *de minimis* che sono trasparenti", è fatto obbligo alle cooperative artigiane di garanzia di inviare - pena la decadenza del contributo assegnato - in formato elettronico, i calcoli relativi all'equivalente sovvenzione lordo concesso ad ogni singola impresa.

Responsabile del procedimento: D.ssa Donatella Bussotti del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. "Accesso al credito e finanza" - tel. 071/8063622 - fax 071/8063017 -

[.bussotti@regione.marche.it](mailto:.bussotti@regione.marche.it)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## Art. 24, comma 2, lett. c)

A decorrere dal giorno 15.03.2011, l'Ente gestore, di concerto con la Regione Marche, ha sospeso temporaneamente l'accettazione delle domande relative all'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981 per le seguenti motivazioni:

- mancato trasferimento da parte dello Stato alle Regioni delle risorse del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, con il quale viene alimentato il fondo per gli interventi di cui alle ex Leggi 949/52 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e 240/81 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste);
- necessità di limitare lo stock di domande in istruttoria che a quella data già superavano la quota percentuale prevista dal Regolamento.

Per quanto sopra, si destina la somma di Euro 442.324,31 - come già indicato nella premessa ove si precisa la destinazione della dotazione finanziaria dell'art. 24, comma 2, LR 20/03 - al finanziamento delle domande già approvate con riserva, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente gestore.